



Circolare per il Cliente 4 maggio 2021

IN BREVE

- Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni
- Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
- Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti
- Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19
- Apposizione del visto con l'integrativa IVA per il rimborso
- Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021
- ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
- Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma "Impresa Italia"

APPROFONDIMENTI

- Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA

PRINCIPALI SCADENZE



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi **entro il 29 luglio 2021**, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita **da 250 euro a 2.000 euro**, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

Vedi l'Approfondimento

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze

Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2021, n. 88; Comunicato stampa 30 aprile 2021, n. 87

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha reso noto, con un Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito (n. 88/2021), che a breve sarà emanato un provvedimento che differirà **al 31 maggio 2021** il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto "Cura Italia"), riguarda tutti i **versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi** affidati all'Agente della riscossione, nonché **l'invio di nuove cartelle** e la possibilità per l'Agenzia di avviare **procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti**.

La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto **i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021** anziché entro il 31 maggio.

Per lo stesso periodo di tempo restano **sospese anche le verifiche di inadempienza** che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Con un secondo Comunicato di pari data (n. 87/2021), il Mef ha inoltre annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 **al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall'art. 24 del decreto "Rilancio"** (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Per effetto della disposizione da ultimo citata, sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi nel 2019, rientranti nelle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di Stato Covid.

La proroga al 30 settembre 2021 interessa quindi i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l'omesso versamento Irap.



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti

D.L. 22 aprile 2021, n. 52

È in vigore **dal 26 aprile 2021** il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:

- tra zone gialle (ripristinate con questo decreto) ci si potrà muovere liberamente, mentre **per potersi spostare in zona arancione o rossa servirà un pass**, fatte salve le giustificate ragioni di lavoro, necessità o urgenza;
- è confermato il “**coprifuoco**” **dalle ore 22.00 alle 5.00**;
- potranno riaprire in zona gialla le **attività di ristorazione**, svolte da qualsiasi esercizio, **con consumo al tavolo**, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ma **solo all’aperto**;
- tornano ad aprire anche **teatri, cinema e spettacoli all’aperto**, mentre al chiuso nel rispetto di protocolli con limiti di capienza e specifici vincoli. Restano sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche** e locali assimilati;
- via libera anche agli **sport all’aperto**, compresi gli sport di squadra e di contatto. Vietato l’uso degli spogliatoi;
- le scuole tornano tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in quella rossa saranno in parte in presenza ed in parte a distanza;
- **dal 15 maggio** riaprono le **piscine**, ma **solo all’aperto**;
- **dal 1° giugno** riaprono le **palestre**, solo per allenamenti individuali;
- **dal 15 giugno** torneranno le **attività fieristiche**;
- **dal 1° luglio** autorizzati **convegni e congressi** in presenza;
- **dal 1° luglio** riaprono i **centri termali** e i **parchi tematici e di divertimento**.

AGEVOLAZIONI

Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19

Inps, Comunicato Stampa 22 aprile 2021

L’Inps ha reso noto che è attivo il **servizio** per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e che comporta l’erogazione di una indennità pari a **2.400 euro**, in favore di determinate categorie di lavoratori.

L’Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) hanno ricevuto il pagamento **senza dover presentare una nuova domanda**, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del “Decreto Ristori”, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione **entro il 31 maggio 2021**.

IVA

Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il **rimborso del credito IVA**, a seguito di domanda archiviata a causa della **mancata apposizione del visto di conformità**, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni **non sono soggette a sanzioni**.

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021

A decorrere **dal prossimo 10 maggio 2021**, nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate, sarà disponibile la "dichiarazione precompilata" delle persone fisiche:

- modello 730
- modello Redditi persone fisiche

già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta, quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.

In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per **i seguenti redditi**:

- i compensi riportati dalla Certificazione Unica;
- i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- i dati relativi alle locazioni brevi;

e per **i seguenti oneri detraibili o deducibili**:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

Per accedere alla precompilata è **necessario essere in possesso di:**

- **credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);**
- **Carta d'identità elettronica (CIE);**
- **Carta nazionale dei servizi (CNS);**
- **credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).**

Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma **l'accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell'Agenzia Entrate.**

DICHIARAZIONI

ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26 aprile 2021 n. 103206

È stato pubblicato il Provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 dell'Agenzia Entrate con il quale sono individuati i **livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020**, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA").

Vengono quindi **confermati i livelli di punteggio** per l'accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.

Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l'indice di affidabilità fiscale raggiunto nell'esercizio oggetto di dichiarazione, ma **anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d'imposta 2019 e 2020.**

SOCIETÀ, IMPRESE

Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma "Impresa Italia"

"Impresa Italia" è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le aziende iscritte al *Registro delle Imprese delle Camere di Commercio* per accedere **gratuitamente** al proprio **fascicolo informatico d'impresa** e ai dati presentati al **Registro delle Imprese**: è possibile consultare e salvare la **visura della società** in lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l'atto costitutivo e i bilanci degli ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la P.A. o scaricare le ricevute protocollate.

Il **Cassetto Digitale dell'Imprenditore** è sincronizzato anche con il **SUAP** (Sportello Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e altri documenti depositati.

Il servizio è accessibile tramite **autenticazione SPID di livello 2** o con dispositivo **CNS**, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi **entro il 29 luglio 2021**, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita **da 250 euro a 2.000 euro**, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con **ravvedimento operoso**, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di **omessa presentazione** della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della **dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte**, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della **dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte**, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, **avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione** relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 17 maggio 2021	Artigiani e commercianti - Contribuzione	Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito - Periodo contributivo 1° trimestre.	Artigiani ed esercenti attività commerciali.	Modello unificato F24.
Lunedì 28 maggio 2021	Contributi a fondo perduto "Sostegni" - Istanza	Termine ultimo per la presentazione dell'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per le attività economiche.	Imprese, professionisti e percettori di reddito agrario che abbiano registrato un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel 2020, rispetto al 2019.	Telematica
Lunedì 31 maggio 2021	Liquidazione periodiche IVA	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica.